

Si porta a conoscenza dei Colleghi che la cd. Legge di Stabilità 2016 ha introdotto importanti novità in materia di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato.

1) Il comma 783 dell'unico articolo della legge n. 208/2015 ha aggiunto - all'articolo 83 del Dpr 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - **il comma 3-bis**, che dispone che il decreto deve essere «**emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta**».

E' stato posto un onere a carico del beneficiario di presentare la richiesta di liquidazione entro la chiusura della fase processuale. La conseguenza è che, una volta definito il processo, non sarà più consentito neppure avanzare la richiesta di liquidazione poiché viene meno il potere del Giudice di provvedere sull'istanza di liquidazione.

La formulazione della norma induce a ritenere che il giudice sia vincolato al principio della domanda: il comma 3-bis dispone, infatti, che il decreto di pagamento è pronunciato a seguito della «relativa richiesta». E dunque, in mancanza di un'espressa istanza, il magistrato non potrà liquidare d'ufficio i compensi che spettano agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Non c'è uniformità di pensiero sulle conseguenze della mancata presentazione, ovvero se questa determini la sanzione della inammissibilità, decadenza ( non c'è una espressa previsione di una simile conseguenza) o soltanto il non luogo a provvedere.

Si raccomanda, in ogni caso, che nel momento in cui il processo sia nella fase conclusiva, l'avvocato provveda **a domandare sempre anche la liquidazione dei compensi**, e il giudice sarà sempre tenuto a provvedere sulla richiesta, anche se il difensore non avrà depositato una nota spese.

2) Il comma 778 della richiamata Legge di Stabilità ha previsto che a decorrere dall'anno 2016, ed entro il limite massimo di 10 milioni di euro annui, gli avvocati che vantino crediti per spese, diritti e onorari, in qualsiasi data maturati e ancora non saldati, potranno portarli in **compensazione** con i loro debiti tributari di qualsiasi tipo (ovvero per imposte e tasse, ivi compresa l'Iva), ma anche per il pagamento dei contributi previdenziali per i loro dipendenti.

E' stato precisato che la compensazione non opera nei confronti dei contributi previdenziali dovuti a Cassa Forense.

La norma recita che la compensazione è «ammessa», quindi non è automatica, anche perché viene introdotta una forma di pagamento alternativo di tasse, imposte o contributi previdenziali; un pagamento che si effettua, anziché con il versamento del dovuto, con la cessione dei crediti derivanti dalla liquidazione dei compensi all'ente o all'articolazione dello Stato nei cui confronti l'avvocato sia debitore, e che non corrisponde necessariamente a quella tenuta a liquidare al professionista la prestazione fornita al cittadino ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La cessione può essere anche parziale e può essere effettuata entro il limite massimo pari all'ammontare di quegli stessi crediti per prestazioni forensi, aumentati dell'Iva e del contributo previdenziale per gli avvocati.

E' espressamente previsto che tali cessioni siano esenti da ogni imposta di registro o di bollo. Per essere ceduti e/o compensati, i crediti devono essere fondati su decreto di pagamento definitivo, avverso il quale, cioè, non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico sulle spese di giustizia.

Il decreto di pagamento, quindi, deve essere divenuto irrevocabile. La ragione risiede nel fatto che il credito deve essere certo nel suo ammontare, e che tale requisito non ricorrerebbe nella ipotesi di pendenza della opposizione. L'impugnazione, infatti, potrebbe condurre alla modifica, in tutto o in parte, del decreto, rendendo incerti sia l'entità delle somme dovute al professionista sia gli esiti della compensazione da quest'ultimo richiesta.

Il difensore dovrà, quindi, munirsi del decreto rilasciato dalla cancelleria, con l'attestazione di definitività per mancata opposizione nei termini, al quale va equiparato il provvedimento definitivo per il quale l'opposizione sia stata respinta.